

REGOLAMENTO (CE) N. 691/96 DELLA COMMISSIONE**del 16 aprile 1996****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla

legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione												
(1)	(2)	(3)												
<p>1. Preparazione a base di sostanze amidacee, ottenuta per eterificazione di una farina di frumento ed avente tenore, in peso, di amido di circa 61 %, determinato secondo il metodo figurante nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4154/87 della Commissione (GU n. L 392 del 31. 12. 1987, p. 19).</p> <p>Il prodotto è del tipo utilizzato in genere nell'industria della carta.</p>	3809 10 30	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regoli generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3809, 3809 10 e 3809 10 30.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato, voce 38.09, parte A-1, comma 1.</p>												
<p>2. Miscela di acidi carbossilici contenente, in peso, circa 79 % di acido azelaico, 20 % di altri acidi dibasici e 1 % di acidi monobasici.</p>	3824 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regoli generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 90.</p> <p>Il prodotto non è considerato sufficientemente puro per essere classificato nel capitolo 29.</p>												
<p>3. Miscela di esteri metilici di acidi grassi provenienti dall'olio di colza, che presenta approssimativamente la ripartizione di acidi grassi seguente:</p> <table border="1" data-bbox="236 1025 577 1234"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">% in peso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C 16:0</td> <td style="text-align: center;">4,8</td> </tr> <tr> <td>C 18:0</td> <td style="text-align: center;">1,6</td> </tr> <tr> <td>C 18:1</td> <td style="text-align: center;">60,6</td> </tr> <tr> <td>C 18:2</td> <td style="text-align: center;">20,9</td> </tr> <tr> <td>C 18:3</td> <td style="text-align: center;">8,7</td> </tr> </tbody> </table>	% in peso		C 16:0	4,8	C 18:0	1,6	C 18:1	60,6	C 18:2	20,9	C 18:3	8,7	3824 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regoli generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3824, 3824 90 e 3824 90 90.</p>
% in peso														
C 16:0	4,8													
C 18:0	1,6													
C 18:1	60,6													
C 18:2	20,9													
C 18:3	8,7													
<p>La miscela è utilizzata, tra l'altro, come biocarburante.</p>														